

(Allegato alla deliberazione C:C. n. 30 del 11.4.2005)

**“Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni
amministrative alla vendita di giornali e riviste”**

Titolo I - Finalità, definizioni e norme generali	2
Art. 1 - Ambito di applicazione e durata del regolamento.....	2
Art. 2 - Finalità del Regolamento	2
Art. 3 - Definizioni.....	2
Art. 4 - Suddivisione del territorio in zone	3
Art. 5 - Struttura della rete di vendita	3
Titolo II - L'Attività di vendita	4
Art. 6 - Autorizzazione.....	4
Art. 7 - Comunicazione all'Amministrazione Comunale	4
Art. 8 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di vendita	5
Art. 9 - Parità di trattamento	5
Art. 10 - Modalità di vendita.....	5
Art. 11 - Criteri di priorità nell'accoglimento fra domande concorrenti.....	5
Art. 12 - Affidamento della gestione a terzi del punto di vendita.....	6
Art. 13 - Subingresso	6
Titolo III - La pianificazione dei punti vendita esclusivi.....	6
Art. 14 - Autorizzazioni per punti di vendita esclusivi rilasciabili nel periodo di vigenza del piano	6
Art. 15 - Distanze minime tra punti vendita esclusivi	6
Art. 16 - Superficie minima per i punti vendita esclusivi	7
Titolo IV - Criteri per la localizzazione di punti vendita non esclusivi.....	7
Art. 17 - Zona Spedalino.....	7
Art. 18 - Zona Agliana centro	7
Art. 19 - Zona San Michele-Catena	8
Art. 20 - Zona San Piero Sud-Spedalino Sud	8
Art. 21 - Zona Ferruccia.....	8
Titolo V - Norme transitorie e finali.....	8
Art. 22 - Rilascio di autorizzazione per punti vendita che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 108/99.	8
ALLEGATO I	10
ALLEGATO II	11
ALLEGATO III	12

Titolo I - Finalità, definizioni e norme generali

Art. 1 - Ambito di applicazione e durata del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio delle autorizzazioni amministrative alla vendita di giornali e riviste ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108".
2. Il regolamento ha validità quadriennale, decorrente dalla data della sua adozione e può essere aggiornato nelle sue parti, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima approvazione.
3. Il presente regolamento è parte integrante del piano comunale per la localizzazione dei punti vendita della stampa quotidiana e periodica.

Art. 2 - Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
 - favorire la diffusione dell'informazione a mezzo stampa;
 - qualificare la rete dei punti di vendita di giornali e riviste, in modo tale da conseguire anche una migliore produttività del servizio attraverso una migliore localizzazione dei punti vendita esistenti, in relazione all'addensamento dell'utenza potenziale in corrispondenza di insediamenti residenziali, commerciali, direzionali, scolastici ed industriali - artigianali;
 - favorire lo sviluppo di una integrazione qualificata fra la vendita di giornali e quella di altri prodotti affini.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per **piano**, il piano comunale per la localizzazione dei punti vendita della stampa quotidiana e periodica così come previsto dal decreto legislativo n. 170/01 "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge n. 108/99";
 - b) per **decreto**, il decreto legislativo n. 170/01 "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge n. 108/99";
 - c) per **punti vendita esclusivi**, sono da intendersi quelli che, previsti nel Piano, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Punti vendita esclusivi devono intendersi altresì gli esercizi autorizzati, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1981 n. 416, alla vendita di quotidiani e periodici in aggiunta o meno di altre merci;

- d) per **punti vendita non esclusivi**, sono da intendersi gli esercizi elencati al comma 3 dell'articolo 2 del Decreto che sono autorizzati alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie. Punti vendita non esclusivi devono intendersi anche gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 aprile 1999 n.108 e ai quali, su loro richiesta, è rilasciata di diritto l'autorizzazione per la vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di quotidiani e periodici.

Art. 4 - Suddivisione del territorio in zone

1. Il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone di programma:
 - a) Spedalino;
 - b) Agliana centro;
 - c) San Michele-Catena;
 - d) San Piero Sud-Spedalino Sud;
 - e) Ferruccia
2. I confini delle zone sono riportati nell'allegato cartografico (allegato III).

Art. 5 - Struttura della rete di vendita

1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola in punti vendita esclusi e non esclusivi.
2. Le autorizzazioni alla vendita sono rilasciate dal Comune nel rispetto del piano che determina anche i criteri per la localizzazione dei punti vendita non esclusivi.
3. Così come previsto dall'articolo 2, comma 3 del decreto, possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:
 - a) le rivendite di generi di monopolio;
 - b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
 - c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
 - d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
 - e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
 - f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione;
 - g) gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 108/99 ai quali, su loro richiesta, è rilasciata di diritto l'autorizzazione alla vendita.

Titolo II - L'Attività di vendita

Art. 6 - Autorizzazione

1. L'esercizio dell'attività di vendita di giornali e riviste è subordinato ad autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) apertura di un nuovo punto di vendita;
 - b) trasferimento dell'attività in altra zona di piano da quella di origine;
 - c) vendita a mezzo distributori automatici;
 - d) esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 108/99, nei termini indicati dall'art. 22 del presente Regolamento.
2. L'autorizzazione è revocata:
 - a) Qualora il titolare dell'autorizzazione medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
 - b) Qualora il titolare dell'autorizzazione non sia più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 114/98.
3. Non sono soggette ad autorizzazione le seguenti attività:
 - a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
 - b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
 - c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
 - d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
 - e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
 - f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
 - g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture;

Art. 7 - Comunicazione all'Amministrazione Comunale

1. Sono soggette a previa comunicazione al Comune competente per territorio le seguenti azioni riferite ad un punto vendita già autorizzato:
 - a) subingresso nell'attività di vendita;
 - b) trasferimento del punto di vendita all'interno della stessa zona di piano qualora sia compatibile con le distanze minime consentite;
 - c) ampliamento del punto vendita;
 - d) cessazione dell'attività.

Art. 8 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di vendita

1. Non possono esercitare l'attività di vendita, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che rientrano nei casi previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 114/1998.
2. I suddetti requisiti debbono essere autocertificati al momento della richiesta dell'autorizzazione o nella comunicazione di subingresso di cui all'articolo 7.

Art. 9 - Parità di trattamento

1. Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate.
2. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita.

Art. 10 - Modalità di vendita

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;
 - b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;
 - c) i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
 - d) è comunque vietato esporre, rendendole immediatamente visibili al pubblico, le parti palesemente oscene di giornali, riviste e materiale pornografico.

Art. 11 - Criteri di priorità nell'accoglimento fra domande concorrenti

1. Nel caso di concorrenza fra domande di trasferimento di punti di vendita esistenti e domande di apertura di nuovi punti di vendita nella stessa zona di programma, sarà data preferenza ai soggetti che intendono trasferire l'esercizio.
2. Nel caso di concorrenza fra domande per l'esercizio di punti di vendita non esclusivi, sarà data preferenza ai soggetti che siano da più tempo titolari di autorizzazioni commerciali.

Art. 12 - Affidamento della gestione a terzi del punto di vendita

1. Nel caso di affidamento a terzi della gestione del punto di vendita, il titolare dell'autorizzazione deve comunicare preventivamente al Sindaco il comprovato impedimento (esempio: malattia, infortunio o superamento dell'età pensionabile), le generalità del soggetto cui affida l'attività e la durata della stessa.
2. Se la gestione di cui al precedente comma 1 supera i tre mesi, l'affidatario deve possedere i requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 114/98.

Art. 13 - Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di una rivendita di giornali e riviste per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8.
2. L'attività deve iniziare dopo la presentazione della comunicazione prevista all'articolo 7 ed entro i termini indicati dall'articolo 6, comma 2.

Titolo III - La pianificazione dei punti vendita esclusivi

Art. 14 - Autorizzazioni per punti di vendita esclusivi rilasciabili nel periodo di vigenza del piano

1. Il numero massimo di autorizzazioni per punti di vendita esclusivi rilasciabili nel periodo di validità del piano nelle singole zone di piano e per singole tipologie è riportato nell'allegato I al presente Regolamento.
2. L'amministrazione comunale verifica periodicamente le autorizzazioni disponibili per i punti vendita esclusivi secondo la vigente pianificazione ed, eventualmente, sottopone le disponibilità presenti ad apposito bando comunale.

Art. 15 - Distanze minime tra punti vendita esclusivi

1. La distanza minima tra punti di vendita esclusivi è stabilita in un raggio di 200 metri lineari il cui centro è rappresentato da uno di tali punti di vendita esistenti.
2. Nel caso di trasferimento del punto di vendita in una posizione distante dalla sede attuale non oltre 200 metri misurati seguendo criterio di cui al comma 1, la distanza minima ivi indicata è ridotta alla metà, a condizione che l'attività nella citata sede sia stata esercitata per almeno 3 anni.

3. 4. Nel caso di forza maggiore (sfratto non dovuto a morosità, fabbricato dichiarato inagibile o altri gravi motivi), il Funzionario Responsabile che deve rilasciare l'atto può consentire il trasferimento temporaneo o definitivo nella medesima zona, derogando alle norme sulla distanza minima di cui al comma 1.

Art. 16 - Superficie minima per i punti vendita esclusivi

1. La superficie minima dei punti di vendita esclusivi non dovrà essere inferiore a metri quadrati 8 compreso lo spazio occupato dalle attrezzature ed escluse le superfici di servizio.

Titolo IV - Criteri per la localizzazione di punti vendita non esclusivi

Art. 17 - Zona Spedalino

1. Per la zona Spedalino i criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni per l'attivazioni di punti vendita non esclusivi sono riportati nell'allegato II che contiene anche le superfici minime consentite per lo svolgimento dell'attività
2. Riguardo alle distanze minime tra i punti vendita riportate in tabella (allegato II), si fa presente che la nuova autorizzazione viene concessa a condizione che il nuovo punto vendita sia ubicato esternamente all'area delimitata da un raggio di 200 metri, il cui centro è rappresentato da uno dei punti vendita (esclusivi o non esclusivi) esistenti.

Art. 18 - Zona Agliana centro

1. Per la zona Agliana centro i criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni per l'attivazioni di punti vendita non esclusivi sono riportati nell'allegato II che contiene anche le superfici minime consentite per lo svolgimento dell'attività
2. Riguardo alle distanze minime tra i punti vendita riportate in tabella (allegato II), si fa presente che la nuova autorizzazione viene concessa a condizione che il nuovo punto vendita sia ubicato esternamente all'area delimitata da un raggio di 200 metri, il cui centro è rappresentato da uno dei punti vendita (esclusivi o non esclusivi) esistenti.

Art. 19 - Zona San Michele-Catena

1. Per la zona San Michele-Catena i criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni per l'attivazioni di punti vendita non esclusivi sono riportati nell'allegato II che contiene anche le superfici minime consentite per lo svolgimento dell'attività
2. Riguardo alle distanze minime tra i punti vendita riportate in tabella (allegato II), si fa presente che la nuova autorizzazione viene concessa a condizione che il nuovo punto vendita sia ubicato esternamente all'area delimitata da un raggio di 200 metri, il cui centro è rappresentato da uno dei punti vendita (esclusivi o non esclusivi) esistenti.

Art. 20 - Zona San Piero Sud-Spedalino Sud

1. Per la zona San Piero Sud-Spedalino Sud i criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni per l'attivazioni di punti vendita non esclusivi sono riportati nell'allegato II che contiene anche le superfici minime consentite per lo svolgimento dell'attività
2. Riguardo alle distanze minime tra i punti vendita riportate in tabella (allegato II), si fa presente che la nuova autorizzazione viene concessa a condizione che il nuovo punto vendita sia ubicato esternamente all'area delimitata da un raggio di 200 metri, il cui centro è rappresentato da uno dei punti vendita (esclusivi o non esclusivi) esistenti.

Art. 21 - Zona Ferruccia

1. Per la zona Ferruccia i criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni per l'attivazioni di punti vendita non esclusivi sono riportati nell'allegato II che contiene anche le superfici minime consentite per lo svolgimento dell'attività
2. Riguardo alle distanze minime tra i punti vendita riportate in tabella (allegato II), si fa presente che la nuova autorizzazione viene concessa a condizione che il nuovo punto vendita sia ubicato esternamente all'area delimitata da un raggio di 200 metri, il cui centro è rappresentato da uno dei punti vendita (esclusivi o non esclusivi) esistenti.

Titolo V - Norme transitorie e finali

Art. 22 - Rilascio di autorizzazione per punti vendita che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 108/99.

1. Gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 108/99, entro e non oltre sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente

Regolamento, possono richiedere l'autorizzazione per la vendita dei medesimi prodotti per i quali l'esercizio ha aderito alla sperimentazione (solo quotidiani, solo periodici ovvero quotidiani e periodici);

2. La domanda deve essere corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuta vendita durante il periodo di sperimentazione dei prodotti editoriali prescelti.

ALLEGATO I**Numero dei punti di vendita esclusivi autorizzabili nel periodo di vigenza del piano**

ZONA DI PIANO	N° punti vendita esistenti	Localizzazione	N° nuove aperture previste	Localizzazione nuovi punti vendita
Spedalino	2	Via Don Milani	-	
		Via Como		
Agliaia centro	4	Via Giovanni XXIII	-	
		Piazza Resistenza		
		Via Livorno		
		Via Selva		
San Michele-Catena	1	Via Provinciale	-	
San Piero Sud-Spedalino Sud	-	-	-	
Ferruccia	1	Via Levi	-	

ALLEGATO II

Criteri per il rilascio di autorizzazioni per punti di vendita "non esclusivi" nella zona di piano "Agliaiana"

Tipologie di esercizio <i>Così come previste Art. 2 comma 4. Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170</i>	Distanza tra punti vendita <i>L'autorizzazione si concede a condizione che non esista un altro punto di vendita esclusivo o non esclusivo ad una distanza inferiore a:</i>	Superficie di vendita <i>L'autorizzazione si concede a condizione che l'esercizio per esporre la stampa disponga di almeno:</i>
Rivendite di generi di monopolio	200 metri	4 metri quadrati
Bar, inclusi gli esercizi posti nell'interno di stazioni ferroviarie	200 metri	4 metri quadrati
Rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500	Nessun limite	4 metri quadrati
Strutture di vendita come definite dall'art.4, c.1, let.e) f) e g), del D.L. 114/98, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700	200 metri	10 metri quadrati
Esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120	200 metri	Nessun limite
Esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione	Nessun limite	Nessun limite

ALLEGATO III

Cartografia di riferimento per il piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica.

